



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per la Politica Commerciale

Divisione I

STRUMENTO DI SALVAGUARDIA PROVVISORIO SUI PRODOTTI DALLA CINA REG. (CE) 427/2003: MODUS OPERANDI PER LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Questo prontuario vuole suggerire come agire a quelle imprese che si sentono danneggiate da un incremento considerevole di un determinato prodotto¹ di origine cinese sul mercato comunitario. Ecco una lista della azioni da intraprendere:

1. Rivolgersi subito alla Associazione nazionale di categoria che raggruppa i produttori italiani della merce considerata, per avere l'appoggio della maggior parte degli altri produttori nazionali.
2. E' importante circoscrivere il prodotto su cui si vuole richiedere la salvaguardia: ogni prodotto ha diversi modelli e tipologie simili che sono direttamente competitivi tra loro. Si deve delineare l'insieme dei prodotti simili che verranno definiti "*product concerned*" e su cui si richiede la salvaguardia. Tale insieme di prodotti simili sarà costituito da uno o più codici doganali ben determinati su cui le dogane comunitarie, se la procedura sarà coronata da successo, imporranno la salvaguardia.
3. E' fortemente raccomandato che l'Associazione di categoria nazionale cerchi il sostegno anche delle Associazioni di categoria degli altri Stati Membri dell'UE e, ove esista, dell'Associazione di categoria europea. L'indagine ha più possibilità di avere il sostegno quanto più vi partecipano attivamente tutte le imprese produttrici a livello europeo. Se non si riesce ad avere un coordinamento a livello europeo, si può provare a partire dal livello nazionale,

ma in questo caso la coesione tra le imprese nazionali deve essere molto stretta.

4. Raccogliere con l'aiuto delle associazioni di categoria coinvolte gli elementi di prima evidenza necessari per avviare l'indagine della Commissione. Ecco un elenco delle principali informazioni da fornire alla Commissione o allo Stato Membro (l'elenco non ha pretesa di esaustività, ma è solo indicativo delle principali variabili che devono essere sottoposte all'esame della Commissione e degli Stati Membri):

- flussi di importazione dalla Cina verso l'UE degli ultimi 3-5 anni (deve essere visibile l'incremento delle importazioni dalla Cina);
- evoluzione (al ribasso) dei prezzi Europei e dei prezzi all'export cinesi in Europa (il confronto tra i due prezzi determina l'*undercutting*, uno degli indicatori di danno)²;
- situazione di crisi (o minaccia di crisi) dell'industria europea (dati oggettivi sui profitti del settore in Europa, cash flow, fatturato, costi di produzione, licenziamenti, chiusure di fabbriche, riduzioni delle capacità, investimenti, ecc...), come richiesto dall'art. 2.2 punto c.

Nel caso in cui non vi sia coordinamento a livello europeo, l'associazione nazionale può presentare allo Stato Membro i dati riferiti alla sola Italia, successivamente tramite incontri con i Servizi della commissione, si cercherà di estendere l'analisi preliminare al mercato interno comunitario. In questo caso però, l'Autorità italiana considererà "solida" la partecipazione del proprio settore industriale nel caso in cui i ricorrenti che chiedono la salvaguardia costituiscano almeno il 50% dell'industria nazionale del prodotto in esame.

5. Raccolti tali elementi di prima evidenza, la documentazione dovrà pervenire in prima battuta allo Stato Membro (o a più Stati Membri se sono coinvolti diversi Paesi), che provvederà a formalizzare la richiesta di apertura ufficiale dell'indagine ai Servizi della Commissione. E' importante un costante dialogo e coordinamento tra imprese, Associazione di categoria e Stato Membro anche durante la fase di raccolta dei dati (lo Stato Membro potrà dialogare con i Servizi della Commissione per comprendere se la documentazione è efficace o necessita di ulteriori approfondimenti).

¹ Il prodotto può appartenere a qualunque settore, eccetto quello tessile, calzaturiero, vasellame e porcellane, che hanno una normativa ad hoc (per i tessili la salvaguardia si applica attraverso il Reg. 138/03, mentre gli altri 3 settori rientreranno nel TPSSM dal 2005).

² I dati forniti per questi 2 punti devono essere verificabili, ossia le fonti devono essere oggettive (es. Istat o Eurostat)

NOTE:

a) E' molto importante il coordinamento tra le Associazioni di categoria dei diversi Stati Membri, perché le decisioni sulla Salvaguardia devono essere votate a maggioranza, quindi quanti più Paesi vengono coinvolti e sensibilizzati all'indagine, maggiore potrà essere il supporto alla Salvaguardia.

b) Per fornire i dati, le informazioni o le richieste di salvaguardia non è necessario compilare nessun formulario predisposto dal Ministero, è sufficiente utilizzare la carta intestata propria di ogni azienda o dell'associazione, e naturalmente, fornire la documentazione suddetta.

c) L'Autorità nazionale presenterà e sosterrà, previo il rispetto delle condizioni di prima evidenza, l'avvio dell'indagine sulla salvaguardia. Una volta avviata l'indagine, in vista dell'imposizione delle misure di salvaguardia, l'Autorità nazionale procederà all'esame della situazione dell'intero mercato comunitario e soprattutto nazionale (quindi non solo verrà valutata la situazione dell'industria produttrice della merce considerata, ma anche l'impatto di eventuali misure su utilizzatori, importatori e consumatori), grazie anche al report che la Commissione presenterà a tutti gli Stati Membri: se le misure di salvaguardia saranno nell'interesse nazionale e comunitario si darà un sostegno all'opportunità di introdurre dazi e/o quote tariffarie, altrimenti l'Autorità nazionale darà parere contrario ad ogni misura difensiva.

d) L'Autorità competente in materia per l'Italia è:

Ministero Attività Produttive – D.G. Politica Commerciale – Divisione I

e-mail: polcom1@mincomes.it – Fax: 06 – 59932500

Punti di contatto operativi:

- Avv. Pasquale De Micco (tel. 06 – 59932591)
- Dr. Paolo Passerini (tel.: 06 - 59932529)

A cura di:

Paolo Passerini